

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

**PUNTO 4 DELL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DEGLI SVILUPPI ECONOMICI
ALL'INTERNO DELLE AREE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2010 SOTTOSCRITTO
IN VIA DEFINITIVA IL 24 MAGGIO 2011**

Il giorno 5 giugno 2012, presso la sede centrale dell'Agenzia del Territorio, la delegazione di parte pubblica dell'Agenzia ha incontrato la delegazione delle Organizzazioni Sindacali delle Aree professionali del comparto Agenzie Fiscali.

Con riferimento a quanto previsto dal punto 4 dell'accordo sull'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2010, sottoscritto in via definitiva il 24 maggio 2011, le Parti come sopra rappresentate, firmatarie dell'accordo sull'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2010 sottoscritto in via definitiva il 24 maggio 2011, formulano la seguente clausola di interpretazione autentica:

Art. 1

(Clausola di interpretazione autentica)


il punto 4 citato in premessa deve intendersi nel senso che avverso la decisione adottata a seguito dell'eventuale procedura di riesame della valutazione attivata dal dipendente valutato, è ammesso reclamo al Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione entro i 5 giorni successivi dalla definitiva comunicazione dell'esito del riesame stesso.


Roma, 05 giugno 2012


per l'Agenzia del Territorio




per le Organizzazioni Sindacali

FP CGIL 

CISL/FPS 

UIL/PA 

FED. CONFESAL-SALFI 

RDB/PI USB/PI 

FLP 